



COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina

N° 104 del Reg.

Data 30/03/2021

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione disciplinante le modalità di accesso e consultazione in via telematica della banca dati dell'anagrafe e dello Stato Civile della popolazione residente del Comune di Capri Leone da parte della Procura della Repubblica di Patti

L'anno duemilaventuno il giorno TRENTA del mese MARZO alle ore 17.48 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

			PRESENTE	ASSENTE
FILIPPO	BORRELLO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANCARI	RICCARDO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARCIONE	LUCIA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GIACOBBE	ALESSANDRO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa, **Maria Gabriella Crimi** la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco Filippo Baraco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione disciplinante le modalità di accesso e consultazione in via telematica della banca dati dell'anagrafe e dello Stato Civile della popolazione residente del Comune di Capri Leone da parte della Procura della Repubblica di Patti.

Premesso che la Procura della Repubblica di Patti ha interesse alla consultazione *on-line* ed all'accesso alle banche dati anagrafiche e dello Stato Civile dei Comuni del circondario, in relazione dei propri adempimenti normativi e delle proprie finalità istituzionali (giusta nota acquisita al nostro prot. n.3635 del 24/03/2021);

Che il Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.), istituisce presso il Ministero dell'Interno, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 60 dello stesso Codice, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR, con l'ambizioso obiettivo di sostituire l'indice nazionale delle anagrafi (INA), l'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE) e l'Anagrafe della popolazione residente attiva in ognuno dei Comuni italiani;

Atteso che l'ANPR è un progetto complesso di transizione digitale che si sta svolgendo secondo un piano di graduale subentro, al termine del quale ogni Comune riverserà i dati e le informazioni in proprio possesso all'interno dell'Anagrafe nazionale; difatti il superamento dell'attuale frammentazione delle banche dati demografiche consentirà di creare un unico grande patrimonio informativo digitale, attraverso cui disporre di una banca dati e di un sistema centralizzato in grado di garantire lo scambio informativo tra i Comuni, nell'ottica della semplificazione dei processi amministrativi, una maggiore efficienza nei servizi della Pubblica Amministrazione, assicurando certezza, qualità, univocità e fruibilità del dato da parte dei soggetti pubblici, nonché l'allineamento delle basi dati locali e l'integrazione con basi dati di interesse nazionale, garantendo il censimento continuo e la disponibilità di servizi anagrafici centralizzati per pubblici servizi (Decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica del 4 dicembre 2017);

Considerato che l'art.62, comma 3, penultimo ed ultimo periodo del D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii, prevede che *"i Comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) [pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione] e b) [gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione a servizi di pubblico interesse], l'accesso ai dati contenuti in ANPR"*;

Rilevato che il nuovo assetto anagrafico nazionale che sta prendendo forma attorno all'ANPR, quale insieme di dati ed informazioni raccolti digitalmente dai Comuni, omogenei per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, non incide sulla titolarità e competenza dei Comuni rispetto alla propria banca dati della popolazione residente, essendo rimasti invariati i compiti e le attribuzioni comunali in materia di gestione di servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica, ex artt. 14 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il contesto normativo appena delineato, che senza dubbio legittima la consultazione in via telematica dei dati anagrafici da parte di altri soggetti pubblici per il perseguimento di finalità istituzionali, deve tuttavia raccordarsi armonicamente con le norme vigenti, anche di derivazione sovranazionale, in materia di protezione dei dati personali;

Atteso che il trattamento dei dati anagrafici da parte di enti esterni, posto in essere in sede di consultazione in via telematica della banca dati del Comune di Capri Leone, avvenga in modo lecito, corretto e trasparente, nonché adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, nonché in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti (art 5 GDPR);

Considerato che alla luce del GDPR può sostenersi che le condizioni di liceità del trattamento dei dati anagrafici da parte di enti esterni sono rinvenibili nella necessità di adempiere un obbligo legale al quale è

soggetto il titolare del trattamento e nella necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui si è investito il titolare del trattamento;

Rilevato che, all'uopo al fine esclusivo di consentire, nell'ambito dello svolgimento di attività di pubblico interesse da parte di enti esterni alla Civica Amministrazione (quali Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Pubbliche Amministrazioni, Gestori di servizi pubblici, Organismi di diritto pubblico). L'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti o al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentati dai cittadini, sono consentiti procedendo all'adozione di un'apposita convenzione che definisca in maniera più efficace l'assetto complessivo di diritti e di obblighi rinvenienti dalla sottoscrizione dell'atto pattizio, dando atto che detta consultazione, in via telematica, consente di perseguire una maggiore economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, comportando una riduzione dei tempi e dei costi per il reperimento di informazioni e dati anagrafici e di stato civile, costantemente aggiornati e disponibili, con una conseguente sensibile riduzione del carico di lavoro di sportello e di back office per gli operatori anagrafici

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l' O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per quanto sopra premesso:

PROPONE:

Di Approvare lo schema di convenzione fra il Comune di Capri Leone e la Procura della Repubblica di Patti per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafica e per l'estrazione e fruizione dei dati anagrafici e di Stato Civile - (All."A") alla presente per farne parte integrante;

Di Autorizzare per la stipula di detta convenzione il Sindaco pro-tempore Filippo Borrello alla sottoscrizione;


Di Dare atto che il Responsabile esecutivo del presente provvedimento è il Responsabile dell'area socio-assistenziale e demografica D.ssa Antonina Caputo a cui vengono demandati tutti gli atti amministrativi consequenziali.

Capri Leone li 30/03/2024

IL PROPONENTE
Il Sindaco
(Filippo Borrello)

Filippo Borrello

Il Responsabile dell'Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica
(D.ssa Antonina Caputo)





Convenzione

*fra il Comune di _____ e la Procura della Repubblica di Patti
per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafica
e per l'estrazione
e fruizione dei dati anagrafici e di Stato Civile*

---o---

Con la presente scrittura convenzione, da valere ad ogni effetto di legge, tra il Comune di _____, di seguito per brevità denominato Comune, legalmente rappresentato da _____, che interviene nella qualità di _____ e la Procura della Repubblica di Patti, di seguito per brevità denominata Procura, rappresentata dal Procuratore, Angelo Vittorio Cavallo.

PREMESSO CHE

La Procura della Repubblica di Patti ha interesse alla consultazione on-line dell'archivio anagrafico del Comune in oggetto, in vista dei propri adempimenti normativi e delle proprie finalità istituzionali.

Vista la Legge Anagrafica n. 1228/1954; visto il D.P.R. 223/1989 (Regolamento Anagrafico), con particolare riguardo all'art. 37 come modificato dall'art. 77, comma II del D.P.R. 445/2000; visti, in tema di collegamenti telematici, l'art. 2, comma 3, del D.L. 6/1993 convertito in Legge 63/1993 e il D.P.C.M. 5/5/1994, con particolare riguardo all'art. 4; visto l'art. 43 del D.P.R. 445/2000, in materia di acquisizione diretta di documenti; visto l'art. 2, comma 5 della Legge 127/1997 che recita: "*I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici*"; visti il D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali e le Prescrizioni a tutti i Comuni sulla gestione delle anagrafi del Garante in data 6.10.2005 (G.U. n. 248 del 24/10/2005); visto il D. Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale; viste le Linee Guida del 22.4.2011 adottate da DigitPA per la stesura delle convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale; vista la Legge 183/2011, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive; vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22/12/2011, Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione del 22.12.2011, avente ad oggetto "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della Legge 12 novembre 2011, n. 183".

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Definizioni

Dato in consultazione: la possibilità di accedere al dato in esclusiva visualizzazione e lettura, senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica; il dato rimane pertanto all'interno del sistema informatico proprietario.

Dato in fruibilità: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione; il trasferimento del dato non modifica la sua titolarità.

Visura anagrafica: documento informatico erogato dal sistema informativo del Comune avente forza probatoria di cui all'art. 2712 c.c. e contenente informazioni anagrafiche certificate per le pubbliche amministrazioni e concessionari e gestori di pubblici servizi.

Sistema Informativo Anagrafico/Stato Civile: il sistema informativo integrato, costituito da hardware, software di base e software applicativo proprietario, che consente l'inserimento dei dati anagrafici/stato civile e la loro conservazione, previa trattamento autorizzato da parte degli ufficiali d'anagrafe/stato civile.

ART. 2 Oggetto della Convenzione

Il Comune, come sopra rappresentato, autorizza la Procura della Repubblica di Patti all'accesso alla banca dati informatica degli archivi anagrafici e di stato civile ed alla trasmissione dei dati anagrafici e di stato civile per le finalità istituzionali specificate nella richiesta e nei limiti specificati nei successivi articoli.

A tal fine la suddetta Procura si impegna a:

1. utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni, la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento, oggetto della propria attività istituzionale;
2. accedere alle informazioni anagrafiche sulla base delle seguenti visure anagrafiche:
 - residenza (residenza-AIRE);
 - data e luogo di emigrazione;
 - cittadinanza;
 - codice fiscale (cognome e nome)
 - famiglia anagrafica con relazioni o vincoli;
 - nascita (con paternità/maternità);
 - decesso;
 - stato civile (celibe/nubile, matrimonio, divorzio, vedovanza);
3. svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate;
4. a non richiedere al Comune controlli sulle dichiarazioni delle persone inerenti le autocertificazioni e conferme dei dati anagrafici, che possano essere soddisfatte tramite l'accesso informatico alla banca dati, disciplinato dalla presente convenzione;
5. le richieste non erogabili dal sistema informatico comunale e quelle storiche dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.

ART. 3
Dati oggetto della consultazione/fruizione

Il Comune consente l'accesso telematico tramite la rete Internet ad un servizio di interrogazione e consultazione anagrafica che rende disponibili le informazioni sotto forma di visure.

L'accesso ai dati è consentito nel rispetto del principio della pertinenza del trattamento rispetto alle finalità e competenze istituzionali dell'Ente.

Le informazioni si riferiscono alle posizioni presenti nella banca dati anagrafica del Comune. In caso di innovazioni normative sulle competenze, sui procedimenti, ovvero sulla legittimità degli stessi trattamenti di dati, l'elenco delle visure potrà essere modificato.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative/organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

ART. 4
Titolarità della banca dati

Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica, di stato civile e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.

Il Comune ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune.

Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

ART. 5
Modalità di autorizzazione all'accesso

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, il Comune, nomina il responsabile esterno del trattamento dei dati.

Questi avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo, di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

La Procura si impegna a comunicare al Comune l'elenco dei propri incaricati, i quali devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati.

La Procura si impegna, altresì, ad informare i propri incaricati sulle norme relative all'accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione.

ART. 6
Modalità di accesso

Il Comune assegna le credenziali per l'accesso ai dati anagrafici a ciascun incaricato della Procura di cui all'art. 5, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati.

Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora rilevi anomalie nell'utilizzo del sistema o

in caso di perdurante inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

ART. 7

Credenziali di accesso

La Procura si impegna a far sì che i propri incaricati mantengano la propria credenziale di accesso segreta, non la divulgino e la conservino debitamente.

La credenziale sarà modificata secondo le norme di sicurezza nel tempo vigenti presso il Comune.

In caso di smarrimento della credenziale o di uno dei documenti sopra indicati, o di cessazione di un utente dall'incarico, la Procura, per il tramite del responsabile esterno del trattamento, si impegna a darne immediata notizia al Comune tramite e-mail inviata all'indirizzo PEC del Comune, affinché si provveda alla immediata disabilitazione.

ART. 8

Limitazioni e responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni, diretti o indiretti, che possano derivare dall'uso dei dati attinenti alla banca dati anagrafica/stato civile del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Il Comune si impegna a comunicare i tempi di interruzione programmata e del ripristino dell'accesso del servizio.

ART. 9

Obblighi della Procura

La Procura si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il suddetto collegamento esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico.

Si impegna, altresì, ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni.

La Procura garantisce la riservatezza dei dati, delle elaborazioni e di quant'altro connesso al collegamento concesso.

ART. 10

Tutela della sicurezza dei dati

Alla banca dati anagrafica possono accedere esclusivamente gli incaricati della Procura di cui all'art. 5, dotati dei propri identificativi - credenziale di accesso, di cui agli atti artt. 6 e 7.

Le stazioni di lavoro della Procura che si collegano con la banca dati comunale devono essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la diretta responsabilità dell'utente designato.

Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo, memorizzando le posizioni interrogate anche al fine di dare assistenza alle persone "consultate" in merito alla legittimità dell'accesso telematico, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Le registrazioni saranno memorizzate in appositi "files", che possono essere oggetto di trattamento solo per fini istituzionali, per attività di monitoraggio e controllo, ed essere messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in caso di accertata violazione delle normative vigenti. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad uniformarsi alle disposizioni della Legge ed a quelle del Garante per Protezione dei Dati Personali, in materia di standard di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.

ART. 11

Costi

La consultazione delle banche dati anagrafe e stato civile è fornita gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico della procura i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

ART. 12

Durata della convenzione

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione. La convenzione ha durata triennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, salvo eventuale disdetta di una delle parti.

ART. 13

Spese contrattuali

Non sono previste spese contrattuali.

Fatto, letto e approvato.

Il Comune

Il Procuratore della Repubblica

Patti,


COMUNE DI CAPRI LEONE
(Città Metropolitana di Messina)

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18/08/2000, sulla proposta di deliberazione ante riportata e presentata dal Responsabile dell'Area Socio Assistenziale

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica si esprime parere **"FAVOREVOLE"**.

Li, 24/03/2021

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Antonina Caputo)



UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere **"FAVOREVOLE"**
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 si attesta la copertura finanziaria al capitolo:

Li,

30/03/2021

NON COPERTURA

LA PRESENTE COPERTURA FINANZIARIA



Responsabile dell'Area Contabile

D.ssa Giuseppina Mangano

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO (ART. 153 - COMMA 5- D.L.GS N. 267/2000)

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo _____ Tit _____ Miss. _____ Pgm _____ Mca _____ IMP. _____

HA LE SEGUENTI DISPONIBILITA'

A1	Stanziamiento di bilancio pluriennale		CAPITOLO	INTERVENTO
A	Impegni assunti			
B	Disponibilità residua			



Il Responsabile dell'Area Contabile

D.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e soprariportata;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e s.m.i.;
CONSIDERATO che nulla osta per l'approvazione;
VISTA La Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L.R. 48/91;
RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima.
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti la Giunta Comunale

DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Manca Riccardi

Giuseppe Pasullo

Perfe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – On Line del Comune (www.comune.capri Leone.me.it) il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuto.

Capri Leone li, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio

<p><input type="checkbox"/> Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.</p> <p>L'Addetto</p> <p>_____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>_____</p>	<p>ESECUTIVITÀ</p> <p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;</p> <p><input type="checkbox"/> Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;</p> <p>Capri Leone li <u>30/03/2021</u></p> <p>Il Segretario Comunale</p> <p><i>Perfe</i></p>
<p>È copia conforme all'originale li _____</p> <p>Il Segretario Comunale</p> <p>_____</p>	<p>La presente deliberazione è stata trasmessa all'Ufficio</p> <p>_____</p> <p>Li _____</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria</p> <p>_____</p>